

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 19/12/2018

OGGETTO: RICOGNIZONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2017 EX ART. 20, D.LGS. 175/2016, COME MODIFICATO DAL

D.LGS. 100/2017.

L'anno duemiladiciotto questo giorno di mercoledì diciannove del mese di Dicembre alle ore 18:00 in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell'apposita sala delle adunanze. In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano all'inizio della seduta:

	Presente Assente					Presente Assente
1	FIORINI STEFANO	Χ		10	ZANETTI TIZIANO	Χ
2	RUSSO ERNESTO	Χ		11	PISCHEDDA LIDIA ROSA	Χ
3	BAI NORMA	Χ		12	NICOTRI LUCA	Χ
4	TORCHI PATRIZIA		Χ	13	TADDIA MASSIMO	Χ
5	FOLLARI MARIO	Χ		14	LELLI STEFANO	Χ
6	MARTIGNONI ELISABETTA	Χ		15	NOBILE DOMENICO	Χ
7	LORENZINI LUCA	Χ		16	GAMBERINI DAVIDE	Χ
8	BUSSOLARI LAURA	Χ		17	TESINI CLAUDIO	Χ
9	BEGHELLI ILARIA		Χ			

Assume la presidenza Elisabetta Martignoni, quale Il Presidente del Consiglio Comunale. Sono nominati scrutatori i Consiglieri: PISCHEDDA LIDIA ROSA, GAMBERINI DAVIDE, TESINI CLAUDIO.

Partecipa in funzione di Vice Segretario Dott.ssa Nicoletta Marcolin, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Rispetto all'appello iniziale risulta entrata la Consigliera Beghelli.

Durante la trattazione del presente punto risultano presenti n. 16 componenti.

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: RAMAZZA STEFANO, ANSALONI ALESSANDRO, OCCHIALI DANIELA, DEGLI ESPOSTI GIULIA, DALL'OMO DAVIDE.

Deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 66 del 19/12/2018

OGGETTO: RICOGNIZONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL

31/12/2017 EX ART. 20, D.LGS. 175/2016, COME MODIFICATO DAL

D.LGS. 100/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, Assessore al Bilancio, illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 28/02/2018 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 21.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (**T.U.S.P.**), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto CHE il decreto SOPRA MENZIONATO ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO che ai sensi del predetto **T.U.S.P.** (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro, ai sensi dell'art. 26, comma12-quinquies del T.U.S.P;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

RILEVATO che:

- per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- il COmune di Zola Predosa con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Considerato che allo stato attuale le misure di razionalizzazione previste da effettuarsi nell'anno 2018 sono state integralmente conseguite, in quanto per quanto riguarda il recesso da Futura Società Consortile a Responsabilità Limitata, la procedura si è conclusa alla data del 28 aprile 2017 in cui l'assemblea dei Soci ha accolto la richiesta di recesso formulata a seguito di espletamento da parte del Comune delle procedure di prelazione ed asta pubblica andate entrambe deserte;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2017, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del T.U.S.P.;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei Conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano, le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria;
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Richiamate inoltre:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 3/10/2018 con LA quale è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di CUP2000 IN Lepida con decorrenza 01.01.2019 PRECISANDO CHE IL PROGETTO PREVEDE IL PASSAGGIO DI Lepida da Società per Azioni a Società Consortile per Azioni e mediante la quale il Consiglio Comunale ha deliberato il mantenimento della propria partecipazione all'interno della società;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 19/10/2018 mediante la quale è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di Se.Cim. S.r.l. in Adopera S.r.l. attuale società patrimoniale del Comune di Casalecchio di Reno con decorrenza 01/01/2019;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato **A**) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

ACQUISITO il parere FAVOREVOLE dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 CHE VIENE ALLEGATO SUB B) AL PRESENTE ATTO PER COSTITUIRNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE;

Dato atto che del presente provvedimento è stata data informazione nelle Commissioni consiliari in seduta congiunta del 04/12 e NELLA COMMISSIONE Bilancio del 13/12/2018;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

- 1. Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 del Comune di **ZOLA PREDOSA**, COME disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione NON RICORRENDO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2 DEL T.U.S.P;
- 3. Di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del T.U.S.P.;
- 4. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;
- 5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.>>

Il Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri per il dibattito consiliare, i cui punti salienti sono di seguito riportati:

il Cons. **Stefano Lelli**, capogruppo Forza Italia, precisa che la discussione sul tema della fusione gli è stata molto utile per avere un quadro più esaustivo. All'avvio delle società partecipate il Consigliere è stato uno strenuo oppositore. Riconosce che il Decreto Madia è ispirato a principi condivisibili: l'art. 4, comma 1, riporta che le società partecipate devono essere e possono essere costituite solo per servizi o per produzione di beni strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali. Il Consigliere ritiene che i fini istituzionali del Comune siano i certificati dell'anagrafe, i servizi sociali, le licenze edilizie, il controllo del territorio e la gestione dei cimitero ed i fini istituzionali non siano così illimitati. Non ritiene fine istituzionale produrre pasti, né erogare servizi come acqua e gas. A suo tempo è stato considerato "fine istituzionale" anche la somministrazione di farmaci e l'educazione all'uso dei farmaci da parte della farmacia comunale, che però non ha mai praticato né sconti sui farmaci, né politiche di distribuzione del farmaco a prezzi sociali, né politiche di educazione all'uso dei farmaci ed il Consigliere ritiene che la farmacia abbia sempre svolto un'attività imprenditoriale.

Preannuncia voto contrario.

Il Cons. Ernesto Russo, capogruppo Partito Democratico, interviene per rilevare che è vero quanto riportato dal Consigliere Lelli sui contenuti dell'art. 4 del Decreto Madia ma ci sono state tante sentenze (tra le quali anche quella della Corte dei Conti della Regione Lombardia n. 398/2016) che esprimono il concetto di "finalità istituzionali" in maniera ben più estesa. C'è una certa discrezionalità sul contenuto dei "fini istituzionali" e dei servizi pubblici che possono ed a volte devono essere erogati. Zola ha partecipazioni in società strumentali che erogano servizi pubblici con tariffe più convenienti per i cittadini. Il Cons. Russo conclude rilevando che non è d'accordo con il Cons. Lelli sulla declinazione delle finalità dell'Ente e che ritiene coerenti con la normativa in vigore le partecipazioni del Comune di Zola.

Il Cons. Luca Nicotri, capogruppo Movimento cinque stelle, sottolinea di aver sempre manifestato la propria contrarietà alla società partecipata come istituzione. Per quanto riguarda la realtà zolese: HERA, con la quale Zola ha un legame a doppio filo in veste di socio e di cliente; Lepida che fornisce servizi rivolti a tutti i Comuni della provincia Bolognese, quindi

sembra una società pubblica; Secim che diventerà Adopera e Melamangio, sulla quale si potrebbe pensare che faccia concorrenza sleale alle mense private. Il Consigliere da un punto di vista pratico riconosce che la situazione di Zola sia positiva, anzi esprime il rammarico per il fatto che non si riesca a fare entrare altri Comuni dell'Unione nella società visto che si tratta di una realtà che funziona. Dal punto di vista personale è scettico ma dal punto di vista pratico riconosce che sono rimaste poche partecipazioni societarie.

Prende la parola il **Sindaco** per le conclusioni. Come ha detto il Consigliere Nicotri si deve riconoscere che non ci sono mai stati problemi con la società Melamangio, al contrario di quanto succede a livello anche nazionale. Si tratta di un'eccellenza che deve essere considerata e mantenuta. Auspica la partecipazione di altri Comuni dell'Unione.

Il Sindaco sottolinea che anche per quanto riguarda Hera si devono guardare i risultati e riconoscere che Hera è soggetto presente, che risponde e partecipa anche alle Commissioni: in caso di problemi ha sempre dato risposte, al contrario di quanto succede con altri gestori.

E' vero che le partecipate sono veramente poche, ma rispettano la normativa vigente e sono in grado di dare risposte soddisfacenti alle richieste dei cittadini.

Il **Presidente** passa la parola al Consiglio per le dichiarazioni di voto.

Interviene il Cons. Lelli per precisare che il prossimo anno si avrà un problema in più costituito da Adopera che ha un oggetto sociale molto ampio. Il Consigliere non vuole entrare nella qualità del servizio reso dal pubblico e dal privato ma precisare che il pubblico dovrebbe essere solo arbitro e non giocatore, fare solo ciò che la legge gli consente che, nell'ambito delle partecipate, è veramente poco. Con Adopera si uscirà dal confine da ciò che è concesso ad una PA in campo economico. Preannuncia voto contrario.

Successivamente il Presidente, assistito dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la proposta innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 16 consiglieri;

- n. 12 voti favorevoli
- n. 2 voti contrari (Lelli e Nobile)
- n. 2 astenuti (Nicotri e Taddia)

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Di seguito il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità. L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 16 consiglieri;

- n. 12 voti favorevoli
- n. 2 voti contrari (Lelli e Nobile)
- n. 2 astenuti (Nicotri e Taddia)

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile Area4 - Servizi Finanziari

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 17/12/2018

Il Responsabile
F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 17/12/2018

Il Responsabile
F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66 del 19/12/2018

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° , Dlgs. 267/2000

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale Elisabetta Martignoni (Documento sottoscritto digitalmente) Il Vice Segretario Generale

Dott.ssa Nicoletta Marcolin
(Documento sottoscritto digitalmente)